

LA RETTRICE

- VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena;
- VISTA la L. n.168 del 09.05.1989, recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare, l'art. 6 “Autonomia delle università e degli enti di ricerca”;
- VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli artt. 18 e 29;
- VISTO il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena;
- VISTO il D.M. n. 336 del 29.07.2011 e successive modificazioni, di determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
- VISTO il D.M. n. 236 del 2 maggio 2011 di definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010;
- VISTO il D.L. n. 5 del 09.02.2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- VISTO il D.Lgs. n. 49/2012 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista nell'art. 5, L. n. 240 del 30.12.2010;
- VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia”. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow, emanato con D.R. n. 83 del 12.02.2014;
- VISTO il “Regolamento per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli ai fini delle valutazioni comparative” emanato con D.R. n. 127 del 04.03.2014;
- VISTO il Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 15.12.2011 “Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia art. 29, comma 9, Legge 240/2010”;
- VISTO il Decreto Interministeriale MIUR e MEF del 28.12.2012 “Piano straordinario 2012-2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”;
- VISTO il D.M. n. 700 dell'08.08.2013 “Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2013”;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2014 in merito al parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2013 ai fini dell'attuazione del piano straordinario di chiamata dei professori associati;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01.07.2015 in merito all'attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A3 Storia – S.S.D. M-STO/04 Storia Contemporanea;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 09.07.2015;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.07.2015 in merito all'autorizzazione dell'attivazione della predetta procedura di chiamata;

- **CONSIDERATO** che sussiste la relativa copertura finanziaria, in quanto gli oneri dei suddetti posti sono a valere sulle risorse assegnate a questo Ateneo per effetto dei richiamati D.I. del 15.12.2011 e del 28.12.2012 e del D.M. 700 dell'08.08.2013;
- **ACCERTATO** ogni opportuno elemento;

D E C R E T A

ART. 1 INDIZIONE DELLA PROCEDURA

L'Università per Stranieri di Siena indice la procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore associato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca con le seguenti caratteristiche:

Settore Concorsuale	11/A3 Storia
Profilo: (S.S.D.)	M-STO/04 Storia Contemporanea
Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare	12
Tipologia di impegno didattico e scientifico	<p>Il candidato/la candidata dovrà garantire la copertura degli insegnamenti del settore M-STO/04 previsti nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, nella Scuola di Specializzazione, nel Dottorato di ricerca, nonché presso ogni altro corso previsto negli ordinamenti didattici dell'Ateneo, per un totale di 120 ore.</p> <p>Tenendo conto del rilievo specifico della didattica di base, si ritiene necessario che il candidato abbia solida e documentata esperienza di ricerca – con l'attenzione rivolta anche all'edizione di fonti – lungo tutto l'arco della storia contemporanea, vale a dire sulla storia dei secoli XIX e XX, e che l'attività di ricerca sia stata svolta in distinti ambiti tematici, e considerando in particolare la storia politica, della cultura politica e del dibattito intellettuale, e delle istituzioni.</p> <p>Considerata la natura altamente specializzata dell'Istituzione, il candidato/la candidata dovrà dimostrare una competenza scientifica tale da saper organizzare rapporti nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca, gestire centri di ricerca e di ricerca e servizio.</p>

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al precedente art. 1:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi all'art. 16 della L. 240/2010, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità pertinente ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia dei professori associati, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa.
- c) professori di II fascia in servizio presso altri Atenei;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite del Ministro.

Non possono partecipare alla presente procedura:

- coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano coniugi o assimilabili a norma di legge o che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con la Rettrice, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dispensati per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. n. 3/1957.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva con riserva di accertamento dei requisiti.

L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della valutazione, con decreto motivato della Rettrice notificato all'interessato.

ART. 3

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla procedura di chiamata, dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando e indirizzata alla Rettrice dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.**

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità, dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Il candidato nella domanda dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre al proprio cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale:

- a) di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2;
- b) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi del mancato godimento);
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune, oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- d) le eventuali condanne penali (indicando gli estremi delle sentenze) o eventuali procedimenti penali pendenti;
- e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;
- f) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o assimilabile a norma di legge, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento, ovvero con la Rettrice, la Direttrice Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione, o del Senato Accademico;
- g) il recapito di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo eletto ai fini della procedura; ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio all'indirizzo PEC cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

ART.4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI TITOLI E PUBBLICAZIONI.

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) la copia, non autenticata, di un documento di identità e del codice fiscale;
- b) il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445//2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- c) l'elenco datato e firmato delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda;
- d) le pubblicazioni, nel numero massimo indicato nel bando;
- e) i documenti che si ritengono utili ai fini della presente selezione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (PDF non modificabile) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi già accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi di deposito previsti dalla L. n. 106/2004; l'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione oppure da dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato, per i candidati legittimati, esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.

Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 5

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione di valutazione è nominata dalla Rettore, su proposta del Senato Accademico, ed è composta da cinque membri di cui almeno tre appartenenti ad altri Atenei anche stranieri, del settore concorsuale o di uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, o in settori affini o in ambito corrispondente.

Della Commissione fanno parte due professori di seconda fascia, oltre tre professori di prima fascia o ruolo equivalente.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione non possono far parte i professori che siano stati negli ultimi due anni componenti della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per i settori e la fascia alla quale si riferisce la presente procedura selettiva.

Il Decreto Rettorale di nomina è pubblicato nella sezione dedicata alle procedure di chiamata del sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricasazione dei commissari.

ART. 6

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidature sulla base dei criteri indicati nei Regolamenti dell'Università per Stranieri di Siena, di quelli specifici predeterminati dalla Commissione stessa in riferimento alla tipologia di impegno scientifico e didattico indicata nel bando e comunque nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e della normativa vigente, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

- pubblicazioni scientifiche;
- titoli scientifici e didattici;
- curriculum.

ART. 7

LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione stabilisce nella riunione preliminare le procedure di valutazione dei candidati ed individua quindi, al suo interno, il Presidente e il Segretario.

La Commissione può anche avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione redige, per ciascuna seduta, il relativo verbale; al termine dei lavori di valutazione redige inoltre una relazione riassuntiva, alla quale sono allegati i giudizi individuali e collegiali sui candidati.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. Non è ammessa la possibilità dell'astensione.

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice individua, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il vincitore. Nel caso di voto contrario di una parte dei componenti, deve essere redatta una relazione dettagliata delle motivazioni al voto contrario e al voto favorevole.

La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro quaranta giorni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, la Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di venti giorni, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, la Rettore, dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

ART. 8

APPROVAZIONE DEGLI ATTI E CHIAMATA DELL'IDONEO

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali della Commissione completi di tutti gli allegati, siglati e firmati da tutti i componenti, sono approvati con decreto della Rettore

entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Tutti gli atti concorsuali sono resi pubblici in via telematica sul sito internet di Ateneo.

Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia, la chiamata del candidato ovvero decide di non procedere alla chiamata.

Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare.

La delibera del Consiglio del Dipartimento è sottoposta dalla Rettore al Consiglio di Amministrazione che, dopo avere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta.

Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

ART. 9

DIRITTI I DOVERI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI

I diritti e i doveri del docente chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il trattamento economico e previdenziale relativo alla qualifica di professore associato previsto dalle disposizioni di legge.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa saranno raccolti dall'Università per Stranieri di Siena e trattati per le finalità di gestione della procedura e per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura valutativa.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato nominato in ruolo.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università per Stranieri di Siena, titolare del trattamento.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Segue Decreto n. 325.15

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università per Stranieri di Siena e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: <http://www.unistrasi.it>.

Il bando è pubblicizzato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale "Concorsi" e sui siti web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito e dell'Unione Europea.

Siena, 10 luglio 2015

LA RETTRICE
(Prof.ssa Monica Barni)
f.to Monica Barni